

Elemento delle Linee guida oggetto di osservazione	Testo attuale	Proposta di formulazione	Motivazione sintetica
Allegato B - Titolo II, par. 12, nota 7	<i>“Il SC, ovvero il soggetto che ha competenza in materia di pianificazione delle reti di trasporto, deve essere distinto dall’EA, che è il soggetto a cui è attribuita la competenza a stipulare un CdS con un’IA. Il rapporto tra i due soggetti dovrà essere regolato da apposita convenzione”</i>	<i>“Il SC, ovvero il soggetto che ha competenza in materia di pianificazione delle reti di trasporto, deve essere distinto dall’EA, che è il soggetto a cui è attribuita la competenza a stipulare un CdS con un’IA.</i> <i>Laddove la normativa regionale preveda in capo all’EA compiti ed attività riconducibili al SC, i due soggetti possono operare congiuntamente sulla base di specifici strumenti di cooperazione istituzionale che disciplinino, in coerenza con la pianificazione del SC, gli obiettivi di servizio e gli impegni assunti dallo stesso soggetto, per l’intera durata dell’affidamento, con esplicito riferimento alle</i>	si intende chiarire che, sulla base di specifiche norme regionali, è possibile la coincidenza o la delega di alcune funzioni tra SC ed EA; la reciproca collaborazione va regolata da una Convenzione che rappresenti il possibile strumento di raccordo fra SC, altri EELL contitolari di servizi di TPL ed EA

		politiche della mobilità ed alle risorse eventualmente stanziare a copertura dei servizi stessi. Tali strumenti possono prevedere la delega delle funzioni in capo del SC all'EA, secondo criteri di ottimizzazione delle risorse e continuità gestionale tra le diverse fasi di programmazione, affidamento e gestione dei servizi. <i>Si Suggerisce di inserire questa opzione nel testo del provvedimento, togliendo la nota 7, da considerarsi troppo dettagliata e, sostanzialmente, di difficile applicazione.</i>	
Allegato B - Titolo III, par. 27 pag.17	<i>Nell'ambito della progettazione dell'offerta il SC coinvolge anche altri enti in virtù della conoscenza delle caratteristiche locali dei territori e delle relative esigenze, nonché in considerazione della</i>	<i>Nell'ambito della progettazione dell'offerta il SC coinvolge anche altri enti in virtù della conoscenza delle caratteristiche locali dei territori e delle relative esigenze, nonché in considerazione della</i>	La copertura economica è una componente di progetto dell'offerta di trasporto, garantita dall'EA anche in virtù di appositi atti di reciproco impegno

	<i>necessità di favorire il coordinamento con (eventuali) servizi di competenza di enti sovraordinati, fermo restando l'opportunità di contemperare tali esigenze con la necessità di garantire adeguate performance (ad esempio in termini di tempi di percorrenza, velocità commerciali, ecc.) del servizio di TPL.</i>	<i>necessità di favorire il coordinamento con (eventuali) servizi di competenza di enti sovraordinati, fermo restando l'opportunità di contemperare tali esigenze con la necessità di garantire adeguate performance (ad esempio in termini di tempi di percorrenza, velocità commerciali, ecc.) del servizio di TPL.</i> <i>Il coinvolgimento di altri EE.LL. è inoltre finalizzato a stabilire la potenziale disponibilità economica garantita a copertura della quota di servizi non finanziati dal FNT e necessari al soddisfacimento della domanda effettiva.</i>	con il SC (convenzione)
Allegato B - Titolo III, par. 28 pag.18	<i>Il SC individua un'offerta programmata coerente con la natura del servizio e con le caratteristiche della domanda alla</i>	<i>Il SC individua un'offerta programmata coerente con la natura del servizio e con le caratteristiche della</i>	La copertura economica è una componente di progetto dell'offerta di trasporto che va garantita dall'EA, anche in base a

	quale si rivolge, tenendo conto della qualità attesa da parte degli utenti. In tale ambito la progettazione di servizi di TPL su strada dovrà essere indirizzata a soddisfare una domanda di tipo regionale (o sovraregionale, di collegamento con le regioni limitrofe), extraurbana (di collegamento tra i centri urbani interni alla regione), suburbana (di collegamento tra centri urbani e relative frazioni) e urbana (interna ai centri abitati), mediante servizi che siano adeguatamente performanti anche in termini di durata del viaggio, inclusi i tempi di interscambio (multi)modale	domanda alla quale si rivolge, tenendo conto della qualità attesa da parte degli utenti. In tale ambito la progettazione di servizi di TPL su strada dovrà essere indirizzata a soddisfare una domanda di tipo regionale (o sovraregionale, di collegamento con le regioni limitrofe), extraurbana (di collegamento tra i centri urbani interni alla regione), suburbana (di collegamento tra centri urbani e relative frazioni) e urbana (interna ai centri abitati), mediante servizi che siano adeguatamente performanti anche in termini di durata del viaggio, inclusi i tempi di interscambio (multi)modale. Il SC deve inoltre commisurare l'offerta con il quadro delle risorse finanziarie potenzialmente disponibili a copertura dei servizi, ciò in coerenza con gli obblighi disciplinati dall'art. 14 del D.lgs. 201/2022 (rif. par. 59	specifici atti convenzionali con il SC. Si rileva, in particolare, la necessità di rispettare il disposto ex art.14 del d.lgs. 201/2022 e a quanto riportato al par. 82, pag.30: <i>L'EA, nella progettazione del servizio di TPL, tiene conto dei risultati pregressi e attesi in termini di qualità, definisce gli standard di qualità coerenti con il processo di miglioramento previsto nel CdS,</i> compatibilmente con le risorse disponibili durante tutto il periodo di affidamento
--	---	---	---

		a pag. 25), laddove l'EA deve motivare la scelta dell'affidamento anche in relazione agli impatti sulle finanze pubbliche in termini di costi per gli enti locali e territoriali che concorrono, con il Fondo nazionale trasporti, alla copertura degli impegni contrattuali.	
Allegato B - Titolo III, par. 41 pag.21	Le tariffe sono aggiornate a intervalli regolari, che si ritiene utile individuare in non meno di tre anni, il livello di aggiornamento terrà conto dell'inflazione reale consuntivata negli anni precedenti, di possibili eventi congiunturali che possano aver determinato variazione non prevedibili dei costi, oltre che delle scelte che il SC intende adottare in tema di politica sociale e accessibilità dei servizi. Per la definizione dell'inflazione consuntivata può essere fatto riferimento all'indice ISTAT FOI o altro tasso definito nell'ambito delle	Le tariffe sono aggiornate a intervalli regolari, che, di norma, si ritiene utile individuare in non meno di tre anni. La periodicità ed il livello di aggiornamento terranno conto dell'inflazione reale consuntivata negli anni precedenti, di possibili eventi congiunturali che possano aver determinato variazione non prevedibili dei costi, oltre che delle scelte che il SC intende adottare in tema di politica sociale e accessibilità dei servizi. Per la definizione dell'inflazione consuntivata può essere fatto riferimento all'indice	L'adeguamento tariffario è una leva a disposizione dell'EA, su mandato del SC, per garantire l'equilibrio del PEF e, quindi, per il perseguimento del margine di utile ragionevole stabilito contrattualmente. Pertanto, va svincolato da tempistiche e modalità di adeguamento predefinite.

	<i>normative regionali. Per l'aggiornamento delle tariffe il SC adotta un sistema che tenga conto anche della qualità del servizio, ai sensi di quanto disposto dalla delibera n. 154/2019 (infra).</i>	<i>ISTAT FOI o altro tasso definito nell'ambito delle normative regionali, ovvero secondo i criteri di adeguamento stabiliti dal PEF di affidamento. Per l'aggiornamento delle tariffe il SC adotta un sistema che tenga conto anche della qualità del servizio, ai sensi di quanto disposto dalla delibera n. 154/2019 (infra).</i>	
Allegato B - Titolo IV, par. 46 pag.22	<i>In caso di scelta della modalità di affidamento in house dei servizi di competenza, anche in quota parte, nell'ambito della definizione dei lotti, il SC, tenendo conto di quanto stabilito dall'art. 4-bis del d.l. n. 78/2009, definisce una quota di servizi non inferiore al 10% da affidare contestualmente tramite gara; tale quota di servizi deve essere individuata nel rispetto dei criteri di economicità e contendibilità, in modo tale che la gara risulti appetibile per il mercato. Pertanto, il perimetro che il SC deve definire per il lotto da affidare a gara,</i>	<i>In caso di scelta della modalità di affidamento in house dei servizi di competenza, anche in quota parte, nell'ambito della definizione dei lotti, il SC, tenendo conto di quanto stabilito dall'art. 4-bis del d.l. n. 78/2009, definisce una quota di servizi non inferiore al 10% da affidare contestualmente tramite gara; tale quota di servizi deve essere individuata nel rispetto dei criteri di economicità e contendibilità per il lotto a gara, in modo tale che risulti appetibile per il mercato. Contestualmente, la riduzione dei servizi afferenti al</i>	La scelta del SC di procedere con un affidamento diretto deriva dalla valutazione che il ricorso al mercato non possa garantire le medesime performance economiche e di qualità del servizio che il gestore uscente dimostra di poter garantire nell'assetto in cui svolge il 100% dei servizi oggetto di nuovo affidamento. É necessario quindi commisurare la riduzione dei servizi da mantenere in capo al gestore uscente con il rispetto dei parametri che sono alla base della motivazione qualificata.

	dovendo essere contendibile e consentire lo sviluppo di economie di scala, può essere significativamente superiore alla dimensione minima conforme alla norma, corrispondente al 10% della produzione complessiva dei servizi di competenza del SC.	lotto in affidamento diretto, non deve determinare la perdita delle condizioni di efficienza ed efficacia che il ricorso al mercato non può garantire a prescindere, e che dipendono anche dal volume e dalla distribuzione dei servizi sul bacino di riferimento. Pertanto, il perimetro che il SC deve definire per il lotto da affidare a gara, dovendo essere contendibile e consentire lo sviluppo di economie di scala, può essere significativamente superiore alla dimensione minima conforme alla norma, corrispondente al 10% della produzione complessiva dei servizi di competenza del SC, purché entro i limiti di efficienza ed efficacia del lotto da affidare in house tali da rispondere efficacemente alle condizioni della motivazione qualificata ex art. 17 c.2 d.lgs 201/2022.	
--	--	--	--

Allegato B - Titolo IV, par. 53 pag 24	<i>A seguito dell'espressione del Parere dell'Autorità, il SC, una volta accolte le osservazioni ivi formulate immediatamente applicabili, pubblica una nuova versione della RdL, unitamente al Parere ricevuto, sulla apposita sezione del proprio sito web, evidenziando nel testo le modifiche apportate in ottemperanza al contenuto del Parere. Sulla base del Parere sulla RdL rilasciato dall'Autorità, gli EA afferenti ai servizi oggetto della RdL recepiscono le osservazioni espresse sui lotti anche ai fini della redazione della Relazione di Affidamento ex delibera n. 154/2019 (di seguito: RdA). Pertanto, la RdA deve essere inviata all'Autorità soltanto dopo che il Parere sulla RdL è stato rilasciato, stante il carattere logico-sequenziale che connota il processo.</i>	<i>A seguito dell'espressione del Parere dell'Autorità, il SC, una volta accolte le osservazioni ivi formulate immediatamente applicabili, pubblica una nuova versione della RdL, unitamente al Parere ricevuto, sulla apposita sezione del proprio sito web, evidenziando ~~nel testo~~ le modifiche apportate in ottemperanza al contenuto del Parere. Sulla base del Parere sulla RdL rilasciato dall'Autorità, gli EA afferenti ai servizi oggetto della RdL recepiscono le osservazioni espresse sui lotti anche ai fini della redazione della Relazione di Affidamento ex delibera n. 154/2019 (di seguito: RdA). Pertanto, la RdA deve essere inviata all'Autorità soltanto dopo che il primo Parere sulla RdL è stato rilasciato, stante il carattere logico-sequenziale che connota il processo.</i>	È necessario garantire, per il SC e l'EA, una gestione più agevole e speditiva del percorso di adeguamento della RdL e della RdA.
Allegato B - Titolo IV, par. 61 pag 26	<i>Sebbene i due adempimenti ricadano nella</i>	Se ne suggerisce l'eliminazione o, in alternativa:	La relazione ex art. 14 è di competenza

	medesima fase della definizione della procedura di affidamento, considerato che la scelta della modalità di affidamento, di norma, è propedeutica alla redazione della RdL, influenzandone i contenuti relativi alla definizione dei lotti, la pubblicazione della relazione ex art. 14 dovrà avvenire, preferibilmente, in tempi antecedenti alla trasmissione della RdL all'Autorità, ai sensi della citata Misura.	Sebbene i due adempimenti ricadano nella medesima fase della definizione della procedura di affidamento, considerato che la scelta della modalità di affidamento, di norma, è propedeutica alla redazione della RdA, influenzandone i contenuti relativi alla definizione dei lotti, la pubblicazione della relazione ex art. 14 dovrà avvenire, preferibilmente, in tempi antecedenti alla trasmissione della RdA all'Autorità, ai sensi della citata Misura.	dell'EA, mentre la RdL è riferita al SC. Lo schema ANAC di relazione ex art. 14 del D.Lgs. n. 201/2022 deve contenere elementi che presuppongono informazioni e valutazioni riconducibili alla RdL.
Allegato B - Titolo V, par. 115 pag. 35	Allo scopo, l'EA disciplina nel CdS le relative modalità e tempistiche, prevedendo: i) la suddivisione del periodo di vigenza del CdS in adeguati periodi regolatori di durata compresa tra 3 e 5 anni;	Allo scopo, l'EA disciplina nel CdS le relative modalità e tempistiche, prevedendo: la suddivisione del periodo di vigenza del CdS in adeguati periodi regolatori di durata preferibilmente compresa tra 3 e 5 anni;	La durata del periodo regolatorio dipende dai criteri di impostazione del PEF, dalla matrice rischi e dalle specificità del territorio in cui si svolge il servizio, per cui si ritiene sia necessario lasciare un margine di flessibilità sulla scelta dei termini temporali all'EA